



Comune di
ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

C o p i a

Deliberazione n. 01

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : **DISPOSIZIONI A CARATTERE REGOLAMENTARE IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE LOCALI.**

L'anno **DUEMILASETTE** addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **10:00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a sessione ordinaria i Consiglieri Comunali in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	CISI PIERO ANGELO	X	
2	MARCHETTI SILVIO	X	
3	CIAMBARELLA STEFANO		X
4	BALDUZZI ANDREA		X
5	BISCEGLIA MICHELE	X	
6	FAZIO FRANCO	X	
7	ROSSETTI PAOLO	X	
8	TRAVERSA VALTER	X	
9	BALDUZZI RICCARDO	X	
10	BALDUZZI MARIO	X	
11	CALDIROLA PIERO		X
12	TORTI TIZIANO		X
13	SOLDINI LUCIA		X
	TOTALI	08	05

Partecipa l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott.ssa Simona Ronchi** la quale provvede alla redazione del presente verbale .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Cisi Piero Angelo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in seduta pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamati i commi 165,167 e 168 dell'unico articolo della Legge 296/2006- Finanziaria 2007-,
- Considerata l'opportunità, alla luce dell'evoluzione normativa succitata, di dotare il locale Ufficio Tributi di apposito regolamento in materia di imposte e tasse locali che sia :
 - di semplice consultazione,
 - ispirato a principi di efficacia, efficienza dell'azione amministrativa tributaria,
 - strumento idoneo a garantire trasparenza nella fase accertativa delle Entrate Locali,
- Precisato che ai sensi degli artt. 27 comma 8 Legge 448/2001 ed 1 comma 169 Legge 296/2006 il termine per approvare i Regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento,
- Considerato che con provvedimento del 19/03/2007 emanato in applicazione dell' art. 151 comma 1 del D. Lgs 267/2000, relativamente all'anno 2007, il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, ha differito al 30 Aprile 2007 il termine ultimo per l' approvazione del Bilancio di Previsione;
- Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs 267/00 e s.m.i.,

Con voti favorevoli nr. 08 su nr. 08 Consiglieri presenti e votanti resi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la disposizione a carattere regolamentare in materia di imposte e tasse locali che che composta da nr. 04 articoli si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
2. Di dichiarare, con votazione unanime separatamente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4^ comma del D.Lgs 267/00 e s.m.i..
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti alla avvenuta esecutività del presente atto.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 1° comma D.Lgs 267/00.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Ombretta Buffadossi

Art. 01 - Misura degli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi in materia di tributi locali

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi relativi ai tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale, maggiorato di **2,5 punti percentuali**.

Ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento o rimborso, maggiorate secondo quanto previsto dal precedente comma 1.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 02 - Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), non si fa luogo ad accertamento o al rimborso dei tributi locali qualora l'ammontare totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, non superi l'importo complessivo di 12 €.

Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dal comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento.

Per quanto riguarda gli importi minimi dei versamenti dei tributi locali, in autotassazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo, in assenza di specifica disposizione regolamentare adottata dal Comune, restano validi quelli previsti dalle singole disposizioni d'imposta; qualora queste non dispongano espressamente, il limite minimo è fissato in € 2,07.

Art. 03 - Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenute nel comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa a tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al comune sempre a titolo di tributi locali.

Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare la tipologia di tributo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione.

Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio che emette il provvedimento di rimborso autorizza, sempre nel medesimo provvedimento, la compensazione.

Art. 04 - Incompatibilità

Tutte le norme già comprese nei regolamenti tributari dell'Ente che fossero divenute incompatibili con le modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Legge finanziaria 2007), con particolare riguardo alle modifiche intervenute in materia di accertamento, devono ritenersi abrogate con decorrenza 1° gennaio 2007.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Cisi Piero Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona Ronchi

PUBBLICAZIONE : Pubblicato all'Albo Pretorio a cura del messo comunale per gg. 15 dal 03/04/2007.

Alzano Scrivia, li 03/04/2007.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Simona Ronchi

Copia conforme all'originale , rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Alzano Scrivia, li 03/04/2007.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Simona Ronchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' :

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 31/03/2007.

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- perché decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Alzano Scrivia, li 03/04/2007.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Simona Ronchi